

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2026, n. 692

Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 – Misure urgenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. Approvazione criteri e modalità di attuazione della misura. Istituzione del regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Osservatorio fitosanitario, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli;

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il documento "Criteri e modalità di attuazione della misura di sostegno per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un regime di aiuto in esenzione, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472, per il ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario ad adottare tutti gli atti consequenziali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. a cura della Sezione Osservatorio fitosanitario.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 – Misure urgenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. Approvazione criteri e modalità di attuazione della misura. Istituzione del regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- la comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01);
- il Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- il Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2025, n. 63001, recante "Criteri e modalità di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*";
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2026, n. 54306, recante modifiche al Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2025, n. 63001;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Piani strategici PAC;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 per i pagamenti diretti;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)";
- la D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027" e dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali;
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale".

PREMESSO CHE:

- la *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 ha determinato gravissimi danni al patrimonio olivicolo pugliese, compromettendo il potenziale produttivo, il paesaggio agrario e la competitività delle imprese agricole nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e nelle aree progressivamente interessate dall'avanzamento del batterio;
- l'art. 3, comma 8-bis, del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione della *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 febbraio 2025, n. 63001, ha definito i criteri e le modalità di attuazione della misura, individuando la Regione Puglia quale soggetto responsabile dell'attuazione e AGEA quale organismo pagatore;
- la misura di che trattasi è coerente con l'articolo 14, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2025, n. 63001, attribuisce alla Regione Puglia la definizione delle modalità di accesso, dei criteri di selezione e delle modalità attuative della misura;
- la misura si applica nelle zone infette relativamente a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione;
- sono ammissibili gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* mediante misure di investimento per i reimpianti di cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture arboree;
- occorre definire criteri oggettivi e verificabili per la valutazione e selezione delle domande, in conformità all'art. 7 del Decreto Interministeriale n. 63001 dell'11 febbraio 2025;
- l'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472 include tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da organismi nocivi ai vegetali;
- ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2472, i regimi di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Capo I e III del medesimo regolamento sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;

DATO ATTO CHE

i criteri e le modalità di attuazione della misura sono stati condivisi con il partenariato, costituito dalle associazioni di categoria;

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare il documento "Criteri e modalità di attuazione della misura di sostegno per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- istituire un regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario ad adottare tutti gli atti consequenziali;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie

previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria e/o patrimoniale a dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di approvare le modalità e i criteri di attuazione ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettere a) e f) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il documento "Criteri e modalità di attuazione della misura di sostegno per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un regime di aiuto in esenzione, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2022/2472, per il ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario ad adottare tutti gli atti consequenziali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. a cura della Sezione Osservatorio fitosanitario.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE E.Q.: (Gianvito Ragone)

 Gianvito Ragone
28.05.2026 16:18:13
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione: (Salvatore Infantino)

 SALVATORE
INFANTINO
28.05.2026 16:29:00
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento: (Gianluca Nardone)

 GIANLUCA
NARDONE
28.05.2026
17:33:53
UTC

L'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all' Agricoltura e Sviluppo Rurale

(Avv. Francesco Paolicelli)

Francesco
Paolicelli
28.05.2026
19:39:54
GMT+02:00





REGIONE PUGLIA

SALVATORE
INFANTINO
28.05.2026
16:29:00
GMT+02:00

Allegato A

Criteri e modalità di attuazione della misura di sostegno per il
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
Xylella fastidiosa subsp. *pauca*

Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari
PEC osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Sommario

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione	3
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	3
Articolo 5 – Interventi finanziabili	4
Articolo 6 – Costi ammissibili e entità dell’aiuto	4
Articolo 7 – Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	5
Articolo 8 – Procedure di attuazione	7
Articolo 9 – Cumulabilità e limiti degli aiuti	7
Articolo 10 – Aiuti di stato e trasmissione alla Commissione europea	8
Articolo 11 – Pubblicazione e informazione	8

Articolo 1 - Premessa

1. L'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, rubricato «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - *Actinidia* spp., per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla *Xylella fastidiosa* e per garantire il funzionamento della società AGRICAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali sostiene gli investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* in Puglia, autorizzando una spesa di € 30.000.000,00.
2. Con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2025, n. 63001, e con il successivo Decreto correttivo interministeriale del 4 febbraio 2026, n. 54306, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura.
3. Il presente documento dà attuazione alle disposizioni sopra richiamate, definendo i criteri e le modalità di attuazione della misura.

Articolo 2 - Finalità

La presente misura è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo olivicolo compromesso a seguito dell'insediamento di *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, mediante la sostituzione degli olivi danneggiati o distrutti con varietà riconosciute resistenti o tolleranti all'organismo nocivo nonché attraverso la riconversione verso altre colture arboree, nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

La misura si applica nella zona infetta dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* così come individuata dalle autorità competenti al momento dell'avvio della misura, con esclusione:

1. della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
2. delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati, in attività ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, nonché piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i), del Regolamento (UE) 2022/2472.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare sia in forma singola che in forma associata.
3. Nel caso di partecipazione in forma associata, le cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, riconosciute ai sensi del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e successive modificazioni, devono presentare un progetto collettivo.
4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. rientrino nel territorio di cui all'art. 3 del presente allegato;
 - b. dimostrino di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo non inferiore al 30%;
 - c. dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - d. richiedano la sostituzione di almeno 100 piante di olivo.
5. In caso di progetti collettivi, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti da

ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso.

6. L'aiuto non è concesso:
- alle imprese in difficoltà;
 - alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
 - alle grandi imprese;
 - alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
 - nei casi di cui all'art. 14, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2022/2472;
 - se si contravviene ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Articolo 5 – Interventi finanziabili

1. Sono oggetto di aiuto gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, e in particolare:
 - la ricostituzione degli oliveti con cultivar di olivo resistenti a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, riconosciute dal Comitato fitosanitario nazionale;
 - le riconversioni degli oliveti verso altre colture ad eccezione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* definite con ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale in attuazione delle decisioni del Comitato Fitosanitario Nazionale;
2. Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Il contributo è concesso a condizione che il progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della domanda di aiuto.
3. È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento dell'azienda.
4. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformità all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 6 – Costi ammissibili e entità dell'aiuto

1. Sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento, in conformità all'art. 14, paragrafo 6, lettere h) e i), del Regolamento (UE) 2022/2472.
2. In particolare sono ammissibili i costi per la realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree, con utilizzo di piantine e materiale di propagazione certificato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del divieto di impianto di cui al Regolamento (UE) 2020/1201 e delle prescrizioni di impianto di cui al Regolamento (UE) n. 612/2014.
3. Il contributo è calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati, secondo i criteri determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
4. Il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta ed è misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo calibrato in funzione della densità di impianto, secondo la seguente tabella:

Densità di impianto (piante/ettaro)	Euro/pianta	Valore minimo (€)	Valore massimo (€)
1-100	75	7.500	7.500
101-150	60	7.500	9.000
151-200	50	9.000	10.000
> 201	40	10.000	15.000

- Nel caso di oliveti con densità di impianto superiori a n. 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro.
- L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, in conformità all'art. 14, paragrafo 14, lettera b), del Regolamento (UE) 2022/2472.
- L'imposta sul valore aggiunta (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

Articolo 7 – Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

1. Progetti collettivi presentati in forma associata

I progetti collettivi presentati in forma associata da cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente sono considerati prioritari rispetto alle domande presentate in forma singola. Ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria, i progetti collettivi ammessi a valutazione sono trattati come un'unica domanda di sostegno.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- ciascun soggetto aderente è valutato individualmente secondo i criteri 2, 3, 4, 5 e 6;
- il punteggio complessivo del progetto collettivo è determinato mediante media ponderata dei punteggi individuali.

$$P = \frac{\sum(p_i \cdot s_i)}{\sum s_i}$$

dove:

- P** = punteggio finale del progetto collettivo;
- p_i** = punteggio complessivo del singolo associato (criteri 2-6);
- s_i** = superficie olivetata oggetto di intervento.

2. Indice di specializzazione olivicola (ISO)

Rapporto tra la superficie agricola olivetata (SAO) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale aziendale.

Criterio	Indicatore/soglia	Punti
ISO: Rapporto tra la superficie agricola olivetata e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale dell'azienda	ISO ≥ 75%	30
	50% ≤ ISO < 75 %	25
	40% ≤ ISO < 50 %	20
	30% ≤ ISO < 40 %	15
	20% ≤ ISO < 30 %	10
	10% ≤ ISO < 20 %	5
	ISO < 10%	0
Punteggio massimo attribuibile		30

3. Dimensioni aziendale (privilegiando le aziende con dimensioni inferiori)

Superficie agricola olivetata (SAO), espressa in ettari di superficie olivetata oggetto di intervento.

Critério	Indicatore/soglia	Punti
Superficie agricola olivetata (SAO)	SAO ≤ ha 5	25
	5 < ha ≤ 10	20
	10 < ha ≤ 15	15
	15 < ha ≤ 20	10
	20 < ha ≤ 25	5
	> 25	0
Punteggio massimo attribuibile		25

4. Data dell'istituzione dell'area delimitata e s.m.i.

Superficie olivicola ricadente in zone infetta riconosciuta a seguito di determinazione del Dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia.

In caso di aziende con una superficie olivicola ricadente in Zona Infetta individuata da differenti Determinazioni, sarà attribuito punteggio mediante media ponderata alle superfici ricadenti in zone delimitate dalle diverse Determinazioni.

Determinazione di riconoscimento della zona infetta	Punti
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157	20
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3	18
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54	17
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571	16
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23	14
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203	12
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione Dirigente Servizio dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019, n. 59	10
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 02 novembre 2020, n. 136	8
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 14 dicembre 2020, n. 179	6
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 27 luglio 2021, n. 69	5
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come	4

individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 novembre 2022, n. 127	
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 14 marzo 2024, n. 18	3
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 18 novembre 2024, n. 158	2
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario dell'11 maggio 2026, n. 82	1
Punteggio massimo attribuibile	20

5. Possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD)

Critério	Punti
Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore Diretto (CD)	15
Punteggio massimo attribuibile	15

6. Impiego di piante certificate

Critério	Punti
Impegno ad utilizzare piante di categoria* certificato nell'ambito del Sistema Nazionale Volontario di Qualificazione del materiale di propagazione vegetale (SNQ) ai sensi del Titolo VIII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18	10
certificato ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18;	5
Punteggio massimo attribuibile	10

*L'attribuzione del punteggio è legato alla sottoscrizione di un pre-contratto di fornitura di piante certificate. In caso di mancato rispetto dell'impegno si procederà con la revoca del contributo.

Articolo 8 – Procedure di attuazione

- Le procedure di accesso ai contributi e le modalità di presentazione delle domande di sostegno, nonché le modalità di trasferimento delle risorse economiche ai beneficiari, sono stabilite con Avviso Pubblico della Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia.
- Responsabile della misura è la Regione Puglia che si avvale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di organismo pagatore, per la concessione degli aiuti.

Articolo 9 – Cumulabilità e limiti degli aiuti

- Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, qualora:
 - riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto del 100% di cui all'art. 5, comma 7, del presente allegato.
2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2022/2472.
 3. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di € 600.000,00 per impresa e per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2022/2472.
 4. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che conseguano un punteggio inferiore a 20 punti in sede di valutazione.

Articolo 10 – Aiuti di stato e trasmissione alla Commissione europea

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore.

Articolo 11 – Pubblicazione e informazione

1. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione Europea.
2. La Regione Puglia garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 2472/2022.